



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA  
SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

Il Giudice Dott. Stefano NICOLUCCI  
all'udienza dibattimentale del 7 MAGGIO 2021  
ha pronunciato e pubblicato la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di:

J nato a \_\_\_\_\_  
( ) il \_\_\_\_\_, libero, assente

Sentenza N. 1410/21

In data 07.05.2021

N° Reg. Gen. 55/19

Reg. mod.21 N.R. 2961/17

Depositata in Cancelleria

Il 02.08.2021

✓ Per 02.08.2021  
Il Cancelliere

Impugnazione:

appello/ricorso il \_\_\_\_\_

La sentenza è divenuta

Irrevocabile il \_\_\_\_\_

Esecuzione provv. N° \_\_\_\_\_

Inviato estratto alla Procura  
per esecuzione \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ R.G. Es.

N° \_\_\_\_\_ Camp. Pen.

N° \_\_\_\_\_ Camp. Civile

Assistito e difeso dall'Avv. Roberto IACOVACCI del Foro di Latina, di fiducia

**IMPUTATO**



1  
3

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

Decreto di citazione a giudizio  
artt. 550, 552 c.p.p.

Il Pubblico Ministero, concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale in epigrafe iscritto nei confronti di:

nato a \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso  
lo studio del difensore di fiducia avv Iacovacci Roberto;

Difensore di fiducia:

**Avv. Roberto IACOVACCI** del foro di Latina con studio in Latina Via Cicerone nr. 90; tel:  
3494949442 - fax: 07731533509;

**IMPUTATO**

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186 co. 1, 2 lett. c), del Codice della Strada, per aver guidato l'autovettura Audi A4 targata B3486BX in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico pari a 2,10 g/l di sangue rilevato alla prima prova e 2,05 g/l sangue rilevato alla seconda prova, accertato a mezzo alcoltest, rilevato dal personale della Polizia Locale di Latina.

Accertato in Latina il 12.05.2017

Parte offesa:

La Persona Offesa., se non è stata citata in qualità di testimone con separato apposito atto, ha mera facoltà di comparire in udienza per l'esercizio dei suoi diritti (costituzione parte civile).

Visto l'art. 552 c.p.p.;

**DISPONE**

la citazione dell'imputato e parti suddette davanti al Tribunale di LATINA in composizione Monocratica, Giudice **NICOLUCCI** con sede in P.zza B. Buozzi snc, alle ore 09.00 del giorno **05.03.2019** per rispondere del reato di cui sopra, con l'avvertenza all'imputato che, non comparendo senza un legittimo impedimento, sarà giudicata in contumacia, saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 420 bis, 420 ter, 420 quater, 420 quinquies c.p.p. - Assenza dell'imputato;

**INVITA**

l'imputato, qualora non vi abbia provveduto, a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o nella Cancelleria del Tribunale del luogo ove lo stesso si trovi o con telegramma o con lettera racc.ta con sottoscrizione autenticata da notaio, da altra persona autorizzata per legge o dal difensore, con l'avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott. AYALE

Le parti hanno concluso secondo quanto segue:

Il PM chiede condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed € 1000 di ammenda

La difesa assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine anche ai sensi del cpv. dell'art. 530 c.p.p.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto di citazione a giudizio del 27.02.2018 del locale P.M., l'imputato, come in epigrafe specificato, era tratto al giudizio del Tribunale per rispondere del reato ascritto nell'imputazione.

Previa declaratoria dell'assenza dell'imputato, regolarmente citato e non comparso, all'udienza del 05.03.2019 il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova richiesti dalle parti. Nel corso del giudizio, si procedeva all'audizione del teste del P.M. LORETI MAURIZIO e all'acquisizione di documentazione; di seguito, all'udienza del 07.05.2021, previa dichiarazione di chiusura del dibattimento, si procedeva alla discussione e le parti concludevano come da verbale. Pertanto, il procedimento era definito come da separato dispositivo pubblicato mediante lettura in udienza.

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattimento, ritiene il Tribunale non provata oltre ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato, attese le risultanze dell'istruttoria testimoniale e documentale espletata.

Invero, dall'esame del teste del P.M. e dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, è risultato che in data 12.05.2017 l'imputato venne sottoposto a controllo a mezzo alcooltest mentre era alla guida del veicolo AUDI A4 e in tale occasione venne rilevato un tasso alcolemico pari a 2,10 g/l alla prima misurazione e g. 2,05 g/l alla seconda.

Senonchè, nel corso del dibattimento non è emerso né a seguito dell'esame del teste del P.M. che della documentazione acquisita su richiesta del P.M. l'avvenuta taratura dell'etilometro utilizzato.

Orbene, come recentemente precisato dalla Suprema Corte (Cassazione penale, sezione IV, sentenza 19 settembre 2019, n. 38618), "*in tema di guida*

*in stato di ebbrezza, allorquando l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione"*

Invero, ai sensi del comma 4 dell'art. 186 C.d.S., gli organi di polizia, a seguito dell'esito positivo della prova preliminare, "*in ogni caso d'incidente*" o quando abbiano altrimenti motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza, hanno "*facoltà*" di effettuare i relativi accertamenti qualitativi mediante l'"*etilometro*" che utilizza un criterio matematico-quantitativo-oggettivo. Tale apparecchio, deve essere omologato dal Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base della rispondenza a specifici requisiti tecnici stabiliti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, ed essere sottoposto annualmente a verifica dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (C.S.R.P.A.D.), e ritirato dall'uso in caso di esito negativo della prova (art. 379 Reg. Es. C.d.S.).

Il corretto utilizzo dello strumento può essere verificato dall'esame del libretto metrologico (che contiene i dati identificativi dell'apparecchio, le annotazioni relative alle operazioni compiute e la data di scadenza della visita periodica) di cui è dotato ogni apparecchio, che deve essere esibito a richiesta.

L'etilometro visualizza i risultati dei controlli, e fornisce la corrispondente "*prova documentale*". Così, è considerato *iuris et de iure* in stato di ebbrezza il conducente che presenti, dall'analisi dell'aria alveolare espirata (emuntore principale), una concentrazione alcolemica, automaticamente convertita in valore di alcool nel sangue, superiore a 0,5 grammi per litro, risultante da almeno due determinazioni concordanti effettuate a un intervallo di tempo di 5 minuti.

Ai sensi del punto 4.1 dell'allegato al D.M. 22/5/1990 n. 196, Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l'accertamento dello stato di ebbrezza, ancora in vigore, gli errori massimi tollerati su ogni risultato, in più o meno, sono:

- 0,016 mg/l per concentrazione inferiore a 0,40 mg/l;
- 4% in valore relativo per concentrazione fra 0,40 mg/l e 1 mg/l inclusi;
- 8% in valore relativo per concentrazione superiore a 1 mg/l e fino a 2 mg/l incluso;
- 16% in valore relativo per concentrazione superiore a 2 mg/l e fino a 3 mg/l

incluso.

Gli errori massimi tollerati sono arrotondati al valore intero del gradino di verifica più vicino.

Nel caso di uguaglianza assoluta fra i due limiti, si prenderà il valore inferiore.

Gli errori degli strumenti, nel modo normale di funzionamento, possono figurare superiori di un gradino di verifica agli errori massimi tollerati.

La sopra citata sentenza, dopo aver considerato la sentenza della Corte costituzionale del 29/4/2015 n. 113, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45 c. 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e l'ordinanza della Cassazione civile, sez. VI, 24/1/2019 n. 1921, secondo la quale il verbale di accertamento dell'illecito amministrativo di cui all'art. 186 c. 2 lett. a) C.d.S., effettuato mediante etilometro, deve contenere, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata, l'attestazione della verifica che l'apparecchio sia stato preventivamente sottoposto alla prescritta omologazione e all'indispensabile corretta calibratura; l'onere della prova dell'espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla pubblica amministrazione poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria, ha ritenuto di modificare il tradizionale orientamento.

Infatti, dimostrare la sussistenza di un difetto di funzionamento dell'etilometro da parte del privato costituisce un onere gravoso e ancor più difficoltoso in considerazione della disponibilità dell'apparecchio in capo alla pubblica amministrazione

Il canone di razionalità pratica, enunciato dalla Consulta, in tema di autovelox, e riconosciuto dalla giurisprudenza civile, in relazione all'etilometro, evidenzia che qualsiasi apparecchio, specie se elettronico, è soggetto a invecchiamento e a variazioni delle sue caratteristiche; di talché si pone come necessaria la sottoposizione a manutenzione degli strumenti, poiché l'obsolescenza e il deterioramento possono incidere sull'affidabilità delle apparecchiature in un settore di particolare rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Secondo la Corte tale condivisibile principio deve essere esteso anche in sede penale, al fine di evitare un'evidente e irragionevole distonia, nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica

amministrazione, in sede civile e, all'imputato, in sede penale. D'altronde, sotto il profilo processuale, il principio de quo risulta conforme alla regola generale secondo cui è l'accusa a dover provare la ricorrenza degli elementi costitutivi del fatto reato, mentre resta a carico dell'imputato dimostrare gli eventuali fatti negativi - impeditivi, modificativi o estintivi - rilevanti.

Ne deriva che, *l'onus probandi* dell'imputato può sorgere solo a seguito del reale ed effettivo accertamento da parte del pubblico ministero del regolare funzionamento e dell'espletamento delle dovute verifiche dell'etilometro.

In conclusione, la Corte ha stabilito il seguente nuovo principio di diritto: in tema di guida in stato di ebbrezza, allorché l'alcoltest risulti positivo, costituisce onere della pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua sottoposizione a revisione.

Orbene, nel caso di specie, non risulta che la pubblica accusa abbia fornito tale prova, di modo stante il quadro probatorio emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, si impone un pronunciamento assolutorio nei confronti dell'imputato.

Atteso il gravoso carico del ruolo, il deposito della motivazione è riservato in giorni novanta.

P.Q.M.

*Visto l'art. 530 cpv. c.p.p., assolve  
il fatto non sussiste.*

*dal reato ascritto perché*

*Visto l'art. 544 c.p.p. riserva il deposito della motivazione in giorni novanta.*

Latina, 07.05.2021

IL GIUDICE

*Dot. Stefano Nicolucci*

